

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 530/2014 DELLA COMMISSIONE****del 12 marzo 2014****che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 77, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché l'articolo 77, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE si riferisce unicamente agli «strumenti di debito», la valutazione della rilevanza del rischio specifico non dovrebbe riguardare gli strumenti di capitale compresi nel portafoglio di negoziazione.
- (2) È opportuno misurare la rilevanza in termini assoluti delle esposizioni a rischi specifici applicando le regole standardizzate di calcolo delle posizioni nette in strumenti di debito. La valutazione in tal senso dovrebbe tener conto delle posizioni nette lunghe e corte calcolate a norma dell'articolo 327, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, riconoscendo una riduzione per la copertura fornita da derivati su crediti conformemente agli articoli 346 e 347 del medesimo regolamento.
- (3) L'articolo 77, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE, relativo al rischio specifico nel portafoglio di negoziazione, fa riferimento a «un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti». Il presente regolamento fissa pertanto, a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della medesima direttiva, una soglia di rilevanza per il gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Definizione di «esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE**

È considerata rilevante in termini assoluti l'esposizione dell'ente al rischio specifico degli strumenti di debito quando la somma di tutte le posizioni nette lunghe e corte, nella definizione di cui all'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013, è superiore a 1 000 000 000 EUR.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

*Articolo 2***Definizione di «gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE**

È considerato comprensivo di un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti il portafoglio di rischio specifico dell'ente che include più di 100 posizioni, ciascuna superiore a 2 500 000 EUR, siano esse lunghe o corte nella definizione di cui all'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---